

APPUNTO GIURIDICO

OGGETTO: Inammissibilità della revoca del Vicepresidente e dei restanti membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo per via consiliare – Inesistenza del potere di sfiducia politica verso organi di garanzia.

1. Il Quadro Normativo e il Principio di Tipicità/Tassatività

Il [Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Abruzzo](#) disciplina rigidamente le ipotesi di cessazione anticipata dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. L'Articolo 10 definisce esplicitamente la procedura per la «*Revoca del Presidente del Consiglio*», stabilendo precisi requisiti formali (sottoscrizione di almeno 1/4 dei consiglieri, voto per appello nominale e approvazione a maggioranza assoluta).

Al contrario, gli Articoli 6 e 7, attinenti all'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, non contengono alcuna previsione in ordine alla loro revoca.

- **Il principio giurisprudenziale:** Nell'ordinamento degli enti pubblici territoriali e delle Regioni, la revoca di una carica elettiva istituzionale non è un potere implicito dell'Assemblea. In forza del principio di legalità e tassatività, i casi e le modalità di cessazione anticipata devono essere espressamente previsti e "tipizzati" dalla fonte statutaria o regolamentare. Non è ammessa l'estensione analogica delle norme sulla revoca del Presidente alle restanti figure dell'Ufficio di Presidenza.

2. Natura Istituzionale dell'Organo e Assenza del "Vincolo di Fiducia"

L'Ufficio di Presidenza esercita funzioni di stampo puramente amministrativo, organizzativo e di garanzia per la corretta conduzione dei lavori consiliari.

- **Il principio giurisprudenziale:** La giurisprudenza amministrativa ha chiarito la netta distinzione tra le cariche di governo (es. Assessori della Giunta), legate da un rapporto di fiducia strettamente politico con la maggioranza, e le cariche dell'ufficio assembleare. Come confermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2678/2017) e ribadito recentemente dal TAR Campania (Sez. I, n. 7570/2025), la revoca delle figure di presidenza «*non può essere causata dal venir meno del rapporto di fiducia politica tra il titolare dell'organo e la maggioranza di governo che lo ha eletto*».

Un mutamento degli equilibri di maggioranza (crisi politica, passaggi di gruppo) non costituisce, pertanto, una motivazione legittima per rimuovere un Vicepresidente o un Segretario.

3. La Tutela delle Minoranze e il Profilo di Neutralità

I Vicepresidenti e i Segretari vengono eletti con un sistema di voto a scrutinio segreto con limitazione di preferenza proprio al fine di garantire la rappresentanza strutturale delle minoranze consiliari all'interno dell'organo di governo del Consiglio.

- **Il principio giurisprudenziale:** La giurisprudenza riconosce a queste figure una natura *super partes* e neutrale. Consentire alla maggioranza politica di revocare a proprio piacimento un Vicepresidente (specie se espressione dell'opposizione) snaturerebbe la funzione di garanzia dell'organo. Il TAR Puglia (Lecce, Sez. I, n. 528/2014) ha statuito che la revoca di una carica di presidenza consiliare «*non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità*». L'atto di rimozione deve poggiare su condotte oggettive e gravissime di ostruzionismo o ripetuta violazione dei doveri d'ufficio, e non su valutazioni di opportunità partitica.

4. Il Sindacato del Giudice Amministrativo per Eccesso di Potere

Qualora il Consiglio Regionale deliberasse forzatamente la revoca di un singolo Vicepresidente o dell'intero Ufficio di Presidenza sfruttando la propria forza numerica d'aula, l'atto risulterebbe illegittimo.

- **Il principio giurisprudenziale:** Secondo il costante orientamento dei Tribunali Amministrativi (confermato anche dal TAR Sardegna, n. 296/2025), la decisione di revocare un componente dell'ufficio assembleare esprime una scelta amministrativa fortemente vincolata nei fini. Il Giudice Amministrativo possiede il pieno sindacato sul provvedimento e ne dichiara l'annullamento per eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione di legge qualora manchi una base regolamentare esplicita o l'atto nasconda una mera finalità di ritorsione o riequilibrio politico.

Conclusioni

In base al quadro normativo della Regione Abruzzo e alla consolidata giurisprudenza amministrativa, **il Vicepresidente del Consiglio e i restanti membri dell'Ufficio di Presidenza sono giuridicamente irrevocabili per ragioni politiche.**

Qualsiasi tentativo di destituzione unilaterale in assenza di una norma regolamentare ad hoc si scontrerebbe con un inevitabile annullamento in sede giurisdizionale. L'unica via legittima per il rinnovo dell'organo rimane quella delle dimissioni volontarie dei singoli componenti o, in alternativa, l'apertura di una procedura di revoca del solo Presidente del Consiglio (ex Art. 10 Reg.), il cui azzeramento aprirebbe politicamente la strada alla rielezione complessiva dell'Ufficio di Presidenza.